



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Provincia di Milano

ORDINANZA N. 18
DEL 03.03.2010

OGGETTO: Demolizione opere abusive – Ripristino dello stato dei luoghi

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

- Visto il sopralluogo effettuato in data 10.12.2009 da personale dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio e da rappresentanti della Polizia Locale presso l'impianto della Società D.A.F. srl distinta al catasto terreni al fg. 22 mapp. 133, 135, 136, 146, 316 e 317;
- verificato che l'attività in essere risulta oggetto di Disposizioni Dirigenziali n. 48/07 del 09.02.2007 e n. 310/08 del 12.09.2008 rilasciate dalla Provincia di Milano per la regolamentazione del ripristino e riqualificazione dell'area ex cava Bastio Cardani mediante attività di messa in riserva, trattamento e recupero materiali inerti;
- constatato che dal sopralluogo citato si è potuto rilevare l'esistenza sull'area di cui al mapp. 145 del fg. 22 limitrofo a quelli oggetto delle Disposizioni Dirigenziali sopraindicate, dei seguenti manufatti per i quali agli atti del Comune di Busto Garolfo non esistono provvedimenti abilitativi:
 1. tre container delle dimensioni pari a circa ml 6,00 x 2,50 x h. 2,50 utilizzati dalla Ditta D.A.F. come ripostigli / depositi;
 2. una tettoia delle dimensioni pari a circa ml 10,0 x 5,82 sostenuta da due pilastri nella parte frontale (h ml 3,80/4,00 circa) e da quattro "pilastrini" saldati sui tre container di cui al punto precedente nella parte posteriore (h ml 3,00 circa);
 3. tre moduli prefabbricati, delle dimensioni rispettivamente pari a ml 8,37 x 2,53 x h 2,90 circa il primo, ml 5,85 x 2,42 x h 2,50 circa il secondo e ml 5,00 x 2,41 x h 2,39 circa il terzo, disposti come evidenziato nell'allegato elaborato grafico. Tali moduli prefabbricati risultavano attrezzati al momento del sopralluogo con antenna parabolica satellitare e cucina a gas;
 4. modifica del posizionamento della recinzione in rete metallica e paletti posta a confine del lato sud dell'area interessata dall'attività della Società D.A.F. srl, mediante traslazione della stessa sempre verso sud per una distanza pari a circa ml 10,00, risultando così posizionata sul mapp. 145 del fg. 22;



5. da ultimo si è rilevato che l'area costituita dal mapp. 145 del fg. 22 e compresa tra la recinzione di cui al punto precedente e la roggia limitrofa a tale mappale, risulta sbancata dalla terra di coltura con abbassamento di livello sotto il piano di campagna.
L'accesso a tale area avviene mediante un passo pedonale ricavato nella recinzione che delimita l'attività della Società D.A.F..
- visto che da indagini esperite presso l'Ufficio Tributi di questo ente il mapp. 145 del fg. 22 risulta di proprietà del Sig. Donzelli Adriano residente a Limbiate in Via G. Oberdan n. 34, peraltro Direttore Tecnico e socio della Ditta D.A.F. srl;
 - vista la comunicazione del Comando di Polizia Locale all'Autorità Giudiziaria;
 - vista la comunicazione dell'Amministrazione Comunale del 22 gennaio 2010 di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90;
 - viste le note pervenute in data 11.02.2010 a seguito dell'avvio di procedimento da parte della Società DAF srl e dal Sig. Donzelli Adriano con le quali gli stessi provvedevano a comunicare l'avvenuta rimozione dei container, della tettoia e dei moduli prefabbricati (punti 1, 2 e 3 dell'elenco precedente);
 - visto sopralluogo effettuato in data 15.02.2010 da personale dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio e da rappresentanti della Polizia Locale presso l'impianto della Società D.A.F. srl, che permetteva di constatare l'avvenuta rimozione di quanto rilevato ai precedenti punti 1, 2 e 3 che di seguito si riportano:
 1. tre container delle dimensioni pari a circa ml 6,00 x 2,50 x h. 2,50 utilizzati dalla Ditta D.A.F. come ripostigli / depositi;
 2. una tettoia delle dimensioni pari a circa ml 10,0 x 5,82 sostenuta da due pilastri nella parte frontale (h ml 3,80/4,00 circa) e da quattro "pilastrini" saldati sui tre container di cui al punto precedente nella parte posteriore (h ml 3,00 circa);
 3. tre moduli prefabbricati, delle dimensioni rispettivamente pari a ml 8,37 x 2,53 x h 2,90 circa il primo, ml 5,85 x 2,42 x h 2,50 circa il secondo e ml 5,00 x 2,41 x h 2,39 circa il terzo, disposti come evidenziato nell'allegato elaborato grafico. Tali moduli prefabbricati risultavano attrezzati al momento del sopralluogo con antenna parabolica satellitare e cucina a gas;
 - constatato invece che nulla è variato per quanto riguarda il posizionamento della recinzione in rete metallica e lo scolturamento dell'area;
 - vista la nota pervenuta in data 22.02.2010 da parte del Geologo Dott. D'Onofrio Giorgio, incaricato dall'Amministrazione Comunale di eseguire delle verifiche presso la ex cava Bastio Cardani, tra le quali la correttezza del posizionamento della recinzione relativa al lato lungo meridionale, dalla quale si evince che la stessa non risulta conforme a quanto autorizzato con le Disposizioni Dirigenziali n. 48/07 del 09.02.2007 e n. 310/08 del 12.09.2008 rilasciate dalla Provincia di Milano, ma bensì risulta traslata verso sud di circa ml 10,0 rispetto al confine di proprietà della Società DAF srl;



- visto che l'area in questione risulta azzonata in base al vigente P.R.G. comunale come Zona E Aree Agricole interessata da Zona E Aree Boscate e Zona E/E1 Filari da Mantenere;
- ritenuto pertanto che sulla base delle cariche rivestite dal Sig. Donzelli Adriano all'interno della Società D.A.F. srl, lo stesso nella sua qualità di proprietario dell'area di cui al fg. 22 mapp. 145 non può essere considerato inconsapevole dell'attività edilizia esistente su tale mappale rilevata durante il sopralluogo;
- considerato che le opere sopra rilevate sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 31 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
- considerato che, come da dichiarazione rilasciata da parte del Geom. Pierangelo Donzelli in qualità di Amministratore Unico della Società D.A.F. srl in occasione del sopralluogo, tali opere sono state realizzate dalla Ditta D.A.F. srl;
- considerato inoltre che la recinzione, unitamente allo scolturamento dell'area di cui al mappale 145, facevano parte di un maggior numero di attività edilizie non autorizzate, rimosse successivamente a seguito di accertamento e Avvio di Procedimento e quindi tale manufatto non è riconducibile esclusivamente alla delimitazione dell'area nuda;
- ritenuto quindi necessario di dover procedere in base ai disposti dell'art. 31 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ad ingiungere la demolizione delle opere sopra descritte unitamente al ripristino dell'area sbancata dalla terra di coltura;
- vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150, integrata e modificata con Legge 06.08.1967 n. 765 nonché il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;
- visto l'art. 31 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
- visto il D.L.vo 267/2000;
- visto l'art. 90 dello Statuto Comunale;
- visto il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2010;

INGIUNGE

- alla Società D.A.F. srl nella persona del Geom. Pierangelo Donzelli, quale Amministratore Unico della Società D.A.F. srl con sede legale a Milano in via Pantano n. 2, esecutrice delle opere sopra descritte;
- al Sig. Adriano Donzelli, residente a Limbiate in Via G. Oberdan n. 34, in qualità di proprietario del terreno distinto al fg. 22 mapp. 145;

ognuno per le rispettive competenze,



di provvedere alla demolizione della recinzione sopra indicata ed al ripristino dello stato originario del mappale 145 relativamente allo scolturamento / sbancamento della terra do coltura entro il termine massimo di 90 gg. dalla data di notifica della presente.

E' fatto obbligo all'Ufficio di Polizia Municipale di verificare il rispetto della presente ordinanza.

Avverso alla presente ordinanza è possibile ricorrere entro 60 gg. al Tribunale Regionale Amministrativo.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**
Geom. Angelo SORMANI

Allegati:
Planimetria dell'area